

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 6/2004****del 6 febbraio 2004****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 149/2003 del 7 novembre 2003 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce all'allegato VIII *bis* della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/83/CE della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(3)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 11 (direttiva 2000/41/CE della Commissione) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

- «12) 32003 L 0080: direttiva 2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce all'allegato VIII *bis* della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici (GU L 224 del 6.9.2003, pag. 27).
- 13) 32003 L 0083: direttiva 2003/83/CE della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23).»

*Articolo 2*

I testi delle direttive 2003/80/CE e 2003/83/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 7 febbraio 2004, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L 41 del 12.2.2004, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 6.9.2003, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2004.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

P. WESTERLUND

---